

n.97/2013 R.G.

IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA

III SEZIONE

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr. Giuseppe ONDEI	Presidente
dr. Cesare MASSETTI	Giudice
dr. ssa Marina MANGOSI	Giudice rel.

nel procedimento n. 97/2013 promosso da:

GIUSEPPE LANNA, MASSIMILIANA GUISLANZONI, LUIGI CALABRESE, ARMANDO FIORILLO, AVV. ALDO CANGAI, AVV. ROBERTO PACCHIOLI, quali consorziati del Consorzio Montecampione.....

.....RICORRENTI

Assistiti e difesi dagli avv. Aldo Cangai e Roberto Pacchioli del Foro di Milano e con essi elettrivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Guido Raffaglio

CONTRO

CONSORZIO MONTECAMPIONE in persona del Direttore.....RESISTENTE

Assistito e difeso dall'avv. Gloira Vaira

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

II. TRIBUNALE

a scioglimento della riserva;

sentito il Giudice Relatore;

letto il reclamo promosso da Giuseppe Lanna, Massimiliana Ghislanzoni, Luigi Calabrese, Armando Fiorillo, Avv. Aldo Gangai e Avv. Roberto Pacchioli avverso l'ordinanza con cui il giudice di prime cure ha respinto l'istanza di sospensione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio adottata il 4.11.2012 con cui è stato proposto l'inserimento nel bilancio preventivo per l'anno 2013 dell'importo di € 150.000,00 quale contributo di promozione di attività sportiva, ricreativa e culturale da destinarsi a Montecampione Ski Area s.r.l. (nonché la sospensione della celebrazione dell'assemblea ordinaria del Consorzio convocata per il 5 gennaio 2013 e della discussione del bilancio preventivo contenente la predetta voce di spesa);

letta la comparsa depositata nell'interesse del Consorzio;

OSSERVA

A) Con riferimento al presupposto del *funus boni iuris*:

1) In primo luogo, i reclamanti censurano la conclusione del giudice nella parte in cui ha ritenuto che non fosse necessario l'inserimento della proposta di erogazione del predetto contributo all'interno dell'ordine del giorno¹ della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per il

¹ Il quale prevedeva i seguenti argomenti di discussione: 1) approvazione del verbale della riunione n.6 del 9/9/2012; 2) convocazione assemblea ordinaria/straordinaria 2013; 3) situazione spese al 20/10/2012. Bilancio di previsione 2013; 4) Qui Montecampione numero II



giorno 4.11.2012 trattandosi di questione sorta nell'ambito della discussione del bilancio di previsione 2013, argomento quest'ultimo, debitamente iscritto nell'ordine del giorno.

Il motivo è infondato alla luce del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea condominiale, ma evidentemente applicabile anche al caso che qui interessa, secondo cui ai fini della validità dell'ordine del giorno non occorre l'elencazione analitica e separata di tutte le questioni, essendo sufficiente l'indicazione specifica dei vari argomenti, così da consentire a ciascun destinatario della convocazione di comprendere esattamente il tenore e l'importanza di ognuno di essi e, quindi, valutare l'atteggiamento da tenere sia in merito all'opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti²

Nel caso di specie, infatti, da un lato nell'avviso di convocazione inviato era indicato, quale argomento oggetto di trattazione, l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2013 e, dall'altro, proprio nell'ambito della discussione di quest'ultimo era stata effettivamente affrontata dai consiglieri la questione della proposta del contributo da destinarsi a Montecampione Ski Area s.r.l.;

2) Con il secondo motivo, i reclamanti ribadiscono la violazione dell'art. 15 dello Statuto, nella parte in cui stabilisce che il consiglio di

2012; 5) comunicazione del Comune di Pian Camuno (v. convocazione – all. 2/A fascicolo reclamanti).

² Cfr. Cass. 19.10.2010 n. 21449: la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione all'amministratore ad aprire un nuovo conto corrente e a procedere ad uno sconfinamento non richiedesse un'indicazione analitica e separata della questione in quanto connessa e logicamente



amministrazione possa stipulare convenzioni con la p.a. e con i privati nonché contratti d'appalto assumendo impegni finanziari fino all'importo di € 80.000,00 e che in caso di impegni di importo maggiore è necessaria una conforme delibera dell'assemblea straordinaria dei consorziati.

Anche tale motivo è infondato considerato che il Consiglio d'Amministrazione con la delibera *de qua* non ha assunto impegni di spesa, ma si è limitato a convocare l'assemblea degli associati affinché sia quest'ultima, se del caso, ad approvare la proposta e, dunque, a decidere di elargire o meno il contributo.

3) I reclamanti rilevano poi la violazione dell'art. 4, comma 10 dello Statuto nella parte in cui stabilisce che il Consorzio gestisce in proprio, a proprie spese ed in piena ed esclusiva autonomia, *“gli impianti sportivi ... con espressa esclusione di quelli sciistici”* (nel caso di specie il contributo sarebbe destinato alla società che attualmente gestisce gli impianti di risalita dopo il fallimento della Montecampioni Impianti s.p.a.).

Il motivo è infondato tenuto conto che la decisione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di proporre l'inserimento nel bilancio 2013 del predetto contributo - così come l'eventuale successiva approvazione anche di tale voce del bilancio da parte dell'Assemblea - non costituiscono attività 'di gestione' degli impianti sciistici e, pertanto, non sono certamente riconducibili al divieto indicato dalla disposizione.

4) Con il quarto motivo i reclamanti deducono la violazione dell'art. 4, ultimo comma dello Statuto nella parte in cui vieta al Consorzio di

logicamente consequenziale ai punti dell'ordine del giorno relativi alla nomina del nuovo



partecipare a società sia di persone sia di capitali anche per finalità inerenti allo svolgimento dei suoi compiti

Anche in questo caso il motivo è infondato riferendosi la disposizione espressamente alla 'partecipazione' e, quindi, alla detenzione di azioni o quote all'interno di un gruppo societario, situazione del tutto diversa dalla mera destinazione di un contributo economico a fondo perduto in favore di una determinata società.

5) Anche il motivo concernente l'asserita violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 4 dello Statuto nella parte in cui consentirebbe al Consorzio di Montecampione di finanziare attività site al di fuori del perimetro indicato nella planimetria allegata allo Statuto è infondato considerato, in primo luogo, che la delibera di cui si discute integra una mera proposta di finanziamento, rinunciando la decisione di inserire la relativa voce di spesa nel bilancio all'assemblea consortile.

In ogni caso, secondo quanto espressamente indicato dall'art.1 comma III, detta planimetria identifica il comprensorio del Consorzio ove, sulla parte pubblica, quest'ultimo svolge "alcune attività che sono proprie della competenza delle amministrazioni comunali, cioè quelle di cui al successivo art.4 fino a quando i Comuni non gli revocheranno la delega anche tacita a svolgerle..."³.

Al successivo 4, comma I, è però previsto più in generale che scopo del Consorzio è oltre alla "gestione di alcuni servizi necessari ed utili al

amministratore ed all'avvio della nuova gestione condominiale.

³ Quali, ad esempio: a) esercizio e manutenzione ordinaria e/o straordinaria in tutti i suoi aspetti compreso lo sgombero della neve, la segnaletica stradale ed il deflusso delle acque... b) esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e delle opere di fognatura sia delle acque chiare che di quelle scure... c) esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, ivi



migliore godimento della proprietà dei consorziati (v. sopra) anche la promozione di *"attività ed iniziative idonee a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio"*: non è escluso, quindi, che queste ultime (attività che non sono riconducibili a quelle di gestione dei servizi necessari o utili di competenza delle amministrazioni comunali) possano svolgersi fuori dal perimetro del Consorzio stesso⁴.


6) Da ultimo i reclamanti deducono la contraddittorietà della delibera, con conseguente nullità della stessa, posto che essa rimette all'Assemblea la decisione su un *"contributo di promozione di attività sportive, ricreative, culturali"* in favore della Montecampione Ski Area s.r.l. - sostanzialmente, quindi, a fondo perduto -, salvo poi affermare che *"il Consorzio si impegna a chiedere politiche di favore (sconsistite) e l'apposizione del logo del Consorzio su tutti gli skipass"*.

Anche in questo caso il motivo è privo di fondamento trattandosi di doglianza che non integra una vera e propria violazione dello Statuto, e considerati, comunque, sia l'assenza di uno specifico impegno in capo al Consorzio ed alla società destinataria del contributo - tale da integrare un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive - sia, come si è già detto, la natura di 'meta proposta' della decisione del Consiglio di Amministrazione.

B) Il reclamo va rigettato anche sotto il profilo dell'assenza del *"periculum"*.

Premesso, infatti, che la domanda di sospensione della delibera

.....
compreso il sistema della captazione, della rete e/o degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile"



assembleare, impugnata ex art. 1109 c.c., è finalizzata ad impedire che l'esecuzione della delibera che si assume illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l'accertamento di tale illegittimità e che, pertanto, il tempo necessario alla conclusione del giudizio possa recare al ricorrente un pregiudizio⁵, nel caso di specie, il paventato pericolo di impossibilità di funzionamento del Consorzio⁶ risulta di fatto superato essendo stata ormai tenuta l'assemblea ordinaria convocata per il 5 gennaio 2013, nel corso della quale i consorziati hanno avuto modo di esprimere il proprio voto anche in merito alla destinazione del contributo in favore della Montecampione Ski Area s.r.l.

Il reclamo, in conclusione, va rigettato.

P.Q.M.

- RIGETTA il ricorso;

- spese al definitivo.

Si comunichi.

Brescia, 21.2.2013

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Onidi

⁵ Il reclamato, sul punto, ha indicato una serie di manifestazioni sportive che anche in passato si sono svolte al di fuori del comprensorio del Consorzio.

⁶ Tribunale di Pavia ord. 3.10.2008.

⁶ Connessa all'impossibilità, secondo i reclamanti di sottoporre a votazione le singole voci del bilancio, dal che deriverebbe che i consorziati si troverebbero di fronte all'alternativa di scegliere tra approvare *in toto* il bilancio - e quindi anche la voce relativa al contributo - oppure non approvarlo, con conseguente impossibilità per il Consiglio di amministrazione di richiedere le quote ai vari consorziati, necessarie al funzionamento dello stesso.